

Società Italiana di Chemioterapia

STATUTO

Art. 1

La SOCIETÀ ITALIANA DI CHEMIOTERAPIA costituitasi in Milano nell'anno 1953 è una Associazione scientifica.

Art. 2

Scopi dell'Associazione

La Società Italiana di Chemioterapia ha i seguenti scopi scientifici, letterari ed educativi, senza finalità politiche e lucrative:

1. Promuovere e diffondere la chemioterapia e le scienze affini ad essa in Italia e all'estero.
2. Valorizzare la chemioterapia nella didattica e nella parte applicativa, in particolare nelle varie Facoltà Universitarie.
3. Dare un apporto scientifico allo sviluppo e alla valorizzazione dei farmaci antimicrobici, antitumorali e immunomodulanti.
4. Favorire ogni iniziativa idonea a promuovere gli studi e le ricerche in campo chemioterapico, con particolare attenzione per i giovani.
5. Gestire, organizzare e patrocinare congressi nazionali, convegni scientifici e corsi di aggiornamento per raggiungere i succitati obiettivi e anche allo scopo di contribuire alla formazione professionale permanente del medico e di altri operatori sanitari.
6. Mantenere contatti e collaborare con Società e Organismi italiani ed esteri aventi scopi affini.
7. Contribuire alla realizzazione di ogni iniziativa e manifestazione utile per far conoscere le acquisizioni, i progressi ed i problemi della chemioterapia.

Art. 3

Soci

Possono essere Soci tutti coloro, enti o persone, che cooperano allo sviluppo delle scienze chemioterapiche di base o applicate.

I Soci della Società di Chemioterapia si distinguono in Soci onorari, effettivi e sostenitori.

I Soci onorari sono scelti tra i cultori delle scienze chemioterapiche ritenuti particolarmente benemeriti per quanto attiene lo sviluppo della materia. La nomina dei Soci onorari deve essere approvata a maggioranza dei due terzi del Consiglio e sottoposta ad approvazione della maggioranza della Assemblea.

I Soci onorari non sono soggetti ad alcun onere finanziario e hanno diritto al voto. Il loro numero totale non dovrà essere superiore ad un ventesimo del numero totale dei Soci.

Le persone che hanno ottenuto la qualifica di Soci effettivi sono tenute al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci sostenitori (persone, Istituti, Enti e Associazioni) che intendono incrementare lo sviluppo della Società Italiana di Chemioterapia, forniscono contributi di mezzi e fondi per la Sua attività anche mediante il versamento di una quota annuale di iscrizione la cui entità minima è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci associati pagano una quota ridotta; hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi; eccetto il fatto che non votano e non ricoprono cariche.

Si comprendono in questa categoria:

- Neolaureati e Laureati (fino a 5 anni)
- Iscritti a Scuole di Specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca

Possono essere nominati Soci della Società di Chemioterapia anche cittadini stranieri. L'obbligazione assunta da ciascun socio s'intende continuativa, tranne il caso in cui egli dia entro dicembre, con lettera raccomandata, le dimissioni relative all'anno successivo. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.

Art. 4

Modalità di ammissione dei Soci effettivi, associati e sostenitori

Per essere Soci effettivi o associati occorre essere presentati da due Soci onorari o effettivi. Le nomine dei Soci, a qualunque categoria appartengano, sono deliberate, a maggioranza dei voti dei presenti, dalla Assemblea Generale dei Soci, su proposta di una Commissione di ammissione.

Il Socio ammesso si impegna a pagare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Socio effettivo avrà diritto di voto a decorrere dall'Assemblea successiva a quella della nomina.

Art. 5

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni
- per morosità in due anni consecutivi. Il Socio potrà venire reintegrato se provvederà al pagamento delle quote arretrate.
- per radiazione pronunciata per motivi gravi dal Consiglio su proposta del Presidente e ratificata dall'Assemblea.

Art. 6

Organi sociali

Organi sociali sono:

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Collegio dei probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7

Composizione, nomina e durata del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti, di cui almeno 6 docenti di ruolo di Chemioterapia (Professori di I e II fascia e Ricercatori confermati) e attivi come tali in questa materia come espressamente indicata nell'ordinamento universitario. Tra di essi vengono nominati il Presidente ed il Segretario con funzione anche di Tesoriere. In aggiunta ai membri eletti fa parte di diritto del Consiglio Direttivo anche il *Past-President*, con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Il Consiglio è nominato dalla Assemblea Generale esclusivamente fra i Soci effettivi.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente due volte.

Il Presidente è nominato dai componenti del Consiglio, dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta nella specifica funzione.

Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un consigliere, sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti dall'ultima Assemblea da cui il Consiglio stesso fu espresso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente ed eventualmente dal più anziano in età dei presenti. Il Consiglio nomina a maggioranza, con voto segreto, il proprio Presidente, il vice Presidente, il Segretario Generale Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Società Italiana di Chemioterapia.

Le candidature per la nomina a membro del Consiglio Direttivo verranno presentate secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio Direttivo, quando occorra e per gli adempimenti di quanto previsto dalla legge, nomina un collegio di Proviviri costituito da tre membri.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio

Ad ogni Consigliere spetta un voto. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Modalità di convocazione del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci. Può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 10

Poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio, fissando l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione. Egli potrà delegare i suoi poteri, di volta in volta, al vice-Presidente.

Art. 11

Poteri del Vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta che da lui ne abbia mandato e potrà in particolare essere delegato dal Presidente a curare determinati settori della attività sociale, per il conseguimento di uno o più scopi di cui all'art. 2.

Art. 12

Mansioni del Segretario Generale Tesoriere

Il Segretario Generale Tesoriere ha i seguenti compiti:

- cura il disbrigo delle pratiche correnti, la corrispondenza ufficiale, la trasmissione al Consiglio delle domande di ammissione alla Società e le informazioni ai Soci
- prepara le adunanze e ne redige il verbale
- compila la relazione annuale, preventivamente approvata dal Presidente
- collabora con il Presidente nel curare l'organizzazione dei congressi della Società
- redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio
- cura tutta l'attività economico - amministrativa della Società.

Art. 13

Convocazione della Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci sarà convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, possibilmente durante il Congresso Nazionale della Società o in coincidenza di un'altra riunione scientifica.

L'Assemblea dovrà essere convocata inoltre ogni qualvolta che almeno un terzo dei Soci onorari ed effettivi o la metà più uno dei consiglieri ne facciano richiesta al Presidente.

Il Presidente, in casi particolari, potrà indire un referendum di cui all'art. 14.

All'Assemblea Generale verranno sottoposte annualmente:

- una relazione morale e un rendiconto finanziario della Società

- il bilancio preventivo per l'esercizio seguente ed il resoconto consuntivo dell'anno precedente
- l'ammissione dei nuovi Soci secondo le modalità indicate nell'art. 4 e nel regolamento.
- l'approvazione della nomina dei Soci onorari
- ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci. Questi ultimi devono presentare eventuali proposte almeno due mesi prima della Assemblea, affinché possano essere inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.
- L'Assemblea generale provvede all'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo biennialmente, delibera in merito all'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Modalità di votazione dell' Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice Presidente, coadiuvato da altri due membri del Consiglio stesso e dal Segretario Generale Tesoriere, responsabile della redazione del verbale e del controllo del diritto di voto dei singoli, anche per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei Soci onorari ed a quelli effettivi in regola con il pagamento della quota sociale spetta un voto. I Soci effettivi che non possono intervenire di persona all'Assemblea Generale possono farsi rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci effettivi presenti. Ciascun Socio effettivo non può rappresentare più di tre Soci.

La votazione in prima convocazione è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

La votazione in seconda convocazione potrà essere effettuata nello stesso luogo, anche a breve distanza di tempo e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In casi eccezionali potrà essere indetta una votazione per corrispondenza mediante referendum fra i Soci onorari ed effettivi in regola con i pagamenti. La votazione per referendum non potrà essere adottata in sostituzione dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale procede normalmente alle votazioni per alzata di mano, ad eccezione che per l'elezione del Consiglio Direttivo per cui è prescritta la votazione segreta. Questa modalità di votazione potrà essere adottata in tutti gli altri casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dell'Assemblea.

Art. 15

Regolamento interno

Il Consiglio redige e approva il Regolamento interno e ne cura l'osservanza. Ogni modificazione che si rendesse necessaria, troverà applicazione un mese dopo che la relativa deliberazione sarà comunicata a tutti i Soci.

Art. 16

Approvazione dello Statuto

Il presente Statuto e le successive modifiche ad esso saranno approvati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci effettivi presenti o in delega.

Art. 17

Gestione del fondo comune

Il fondo comune verrà amministrato dal Consiglio tramite il Segretario Generale Tesoriere così come stabilito dall'art. 12. Il capitale sociale è dato dal gettito delle quote di iscrizione, da introiti attivi per attività congressuali (congressi nazionali, convegni, conferenze ed incontri scientifici di qualsiasi tipo) e di formazione professionale (corsi educazionali), come stabilito dal regolamento, ed eventualmente dal contributo di persone singole od enti pubblici o privati.

Nel caso di lasciti o donazioni destinate espressamente ad iniziative ed attività della Società, l'accettazione sarà subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.

Nell'eventualità che siano da assegnare premi per ricerche in campo chemioterapico, gestiti dalla Società, della Commissione Giudicatrice dovranno far parte il Presidente della Società ed almeno un membro del Consiglio.

Art. 18

Scioglimento della Associazione

La Società Italiana di Chemioterapia è costituita a tempo illimitato. Essa può essere sciolta dai Membri della Assemblea con una maggioranza di almeno due terzi dei Soci, eventualmente anche per referendum. In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra società o associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 19

Sede Legale e Sede Fiscale

La sede legale dell'Associazione è in Firenze viale Pieraccini 6 presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze e potranno essere istituiti uffici amministrativi in altri luoghi con delibera del Consiglio Direttivo.

Firmato:

Teresita Mazzei

Rosanna Montano, Notaio